

***Il diritto a conoscere le proprie origini:
il dialogo tra la Corte EDU, la Corte Costituzionale e la
Corte Suprema di Cassazione.***

di Cristina Cecchetti

1. Il parto anonimo e il diritto alla conoscenza delle proprie origini: il quadro normativo italiano. 2. Le fonti internazionali e le normative degli altri Stati Europei. 3. Le sentenze Odièvre c. Francia e Godelli c. Italia della Corte Edu. 4. La Corte Costituzionale: le sentenze n. 425 del 2005 e n. 278 del 2013. 5. Le sentenze n. 15024 e n. 22838 del 2016 della Corte di Cassazione e la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 1946 del 2017. 6. Conclusioni.

1. Il parto anonimo e il diritto alla conoscenza delle proprie origini: il quadro normativo italiano

La normativa italiana in materia di adozione ha predisposto un regime di protezione assoluto dell'identità della donna che si sia avvalsa del diritto di non essere nominata nell'atto di nascita *ex art. 30, comma 1, d.p.r. 396 del 2000*¹, escludendo che l'adottato possa ricercare le proprie origini e venire a conoscenza dei dati riguardanti la propria madre biologica. La l. n. 149 del 2001, pur introducendo l'obbligo per i genitori adottivi di informare il figlio circa le circostanze della sua nascita, non ha in alcun modo modificato la disciplina sul parto anonimo né ha previsto alcun meccanismo attraverso il quale verificare il permanere della volontà

¹ La legge n. 40 del 2004 impedisce alla donna che si sia avvalsa delle tecniche della procreazione medicalmente assistita di dichiarare di volere rimanere anonima (art. 9, comma 2), escludendo altresì che, in caso di ricorso all'inseminazione eterologa, il coniuge o il convivente che ha prestato il consenso possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità (art. 9, comma 1). Nel 2012, con l'intento di parificare la posizione della donna che partorisce a seguito di p.m.a. a quella che non si è avvalsa di tale tecnica di concepimento, è stata approvata in Commissione alla Camera dei deputati un emendamento alla legge 40 del 2004, volto a rendere possibile per la donna che è ricorsa alla p.m.a. di partorire in anonimato. L'approvazione di tale emendamento in Commissione non ha avuto alcun seguito e nessuna modifica è stata poi apportata alla legge n. 40 del 2004.

della madre naturale di restare anonima su richiesta del figlio adottivo che ne è alla ricerca.

L'art. 28² della l. n. 184 del 1983, così come modificato dall'art. 24 della legge 149 del 2001, detta le condizioni e le modalità, attraverso le quali i genitori adottivi e il figlio possono acquisire informazioni circa i genitori biologici. Il comma 4 prevede che i genitori adottivi possano conoscere l'identità biologica dei genitori biologici su autorizzazione del Tribunale per i minorenni solo se sussistono gravi e comprovati motivi, mentre il comma 5 attribuisce al figlio adottivo di età superiore ai 25 anni il diritto di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ferma l'identità acquistata con la relazione di genitorialità con il padre e la madre adottivi ai sensi dell'art. 27 della l. n. 184 del 1983. Tale diritto è riconosciuto al figlio adottivo anche al compimento della maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'accesso è sottoposto al sindacato del Tribunale per i minorenni, eccetto il caso in cui i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili. Il comma 7 preclude però la conoscenza di tali dati quando la madre abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata *ex art. 30, comma 1, d.p.r. 396 del 2000*.

L'unico temperamento alla rigidità del sistema di protezione assoluta dell'anonimato della madre è costituito dall'art. 93, comma 2, d.lgs. 196 del 2003, secondo il quale *“il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale decorsi cento anni dalla formazione del documento. Prima del decorso dei cento anni, possono essere rilasciati a chi vi abbia interesse in conformità alla legge, osservando le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile”*.

² L'art. 28 della l. n. 183 del 1984, con i commi 1 e 2, istituisce un sistema di tutela dell'identità sociale acquistata con la genitorialità adottiva, volto ad impedire che le informazioni circa la pregressa situazione di abbandono del figlio adottivo possano essere utilizzate in modo discriminatorio per quest'ultimo: le attestazioni di stato civile riferite all'adottato devono essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo cognome e senza alcun riferimento alla paternità e maternità biologica (comma 1), non possono essere fornite né informazioni né certificazioni e estratti relativi al rapporto di adozione, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria (commi 2 e 3).

Dal 2008 è all'esame del Parlamento italiano un progetto di legge volto a disciplinare la reversibilità del segreto sull'anonimato, subordinandola all'accordo tra madre biologica e figlio. Il 18 giugno 2015 è stato approvato dalla Camera dei deputati il testo unificato delle proposte di legge C. 784 e abbinate³, ora in corso di esame in commissione al Senato⁴, finalizzato a consentire anche al figlio adottato e a quello non riconosciuto alla nascita dalla donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima⁵ la possibilità, raggiunta la maggiore età, di chiedere al tribunale dei minorenni l'accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici. La conoscenza di tali dati è consentita solo se la madre, una volta interpellata, abbia dichiarato di revocare la volontà di anonimato o qualora la stessa sia deceduta. L'istanza di interpello, volta a verificare il permanere della sua volontà di anonimato, può essere presentata dal figlio una sola volta all'autorità competente, individuata nel Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale, con modalità che assicurino la massima riservatezza, e con il vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento, si accerta della volontà o meno della madre di rimanere anonima. Ove la madre confermi di volere mantenere l'anonimato, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili⁶. L'accesso non legittima

³ Proposta di legge C. 784 e abbinate del 12 giugno 2015 dal titolo "*Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità*".

⁴ Disegno di legge S. 1978, trasmesso dalla Camera il 19 giugno 2015.

⁵ L'art. 1 della proposta di legge C. 784 e abbinate del 12 giugno 2015 prevede che legittimati accedere alle informazioni biologiche siano: l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età; il figlio non riconosciuto alla nascita, che abbia raggiunto la maggiore età, in assenza di revoca dell'anonimato da parte della madre; i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.

⁶ L'art. 1 del disegno di legge C. 784 e abbinate del 12 giugno 2015 attribuisce alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la possibilità comunque confermare la propria volontà. Anche in questo caso, il tribunale per i minorenni, se richiesto, può autorizzare l'accesso alle sole informazioni sanitarie. L'articolo 2 modifica il codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al

comunque azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria.

2. Le fonti internazionali e le normative degli altri Stati Europei

L'istituto del parto anonimo è conosciuto in alcuni Paesi Europei⁷ ma solo in Italia, in Francia e in Lussemburgo è prevista l'impossibilità di accesso alle informazioni dei genitori biologici.

La legge Francese 22 gennaio 1993, n. 2002, per trovare un equilibrio tra il diritto della donna di partorire mantenendo segreta la propria identità e il diritto del figlio di venire a conoscenza delle circostanze della propria nascita, ha modificato la legislazione allora vigente in materia di parto anonimo, consentendo alla donna di revocare la sua decisione riguardo l'anonimato. A tale fine è stato istituito il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini con il compito di interpellare, su richiesta del figlio, la madre biologica per verificare la sua volontà di revocare l'anonimato. L'accesso alle informazioni sulle origini personali è tuttavia rimesso esclusivamente alla decisione della madre naturale, dal momento che quest'ultima può sempre negare il consenso a che la sua identità sia svelata anche dopo la sua morte né il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini o altro organo indipendente può prendere una decisione finale in merito alla rimozione del segreto, qualora la madre opponga il suo rifiuto. La volontà della madre biologica di non revocare

parto, le cui disposizioni sono coordinate con quelle introdotte dalla riforma (in particolare, quella che prevede la necessità del decorso di 100 anni per poter accedere alla documentazione contenente i dati identificativi della madre). Il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

⁷ Favalli S., *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale fra CEDU e Corte Costituzionale italiana*, in www.forumcostituzionale.it 9/12/2013, sottolinea come il panorama giuridico europeo di distingua per due modelli di riferimento, caratterizzati uno dall'obbligatorietà e l'altro della volontarietà: "il primo ritiene l'attribuzione della maternità sia un effetto giuridico che scaturisce autonomamente e inderogabilmente dal dato fattuale del parto, senza che su di esso possa in alcun modo influire la volontà della gestante, mentre il secondo prevede che lo status di madre non possa mai instaurarsi contro la volontà della donna. Ovviamente il parto anonimo non è concepibile nel sistema obbligatorio, che tende a creare un vincolo giuridico necessario e responsabilizzante fra madre e figlio".

l'anonimato comporta quindi la definitiva perdita per il figlio del diritto a conoscere le propri origini.

La legge francese cerca chiaramente di trovare un equilibrio tra i diritti che si trovano in conflitto allorquando la madre sceglie di partorire dichiarando di non essere nominata. L'ordinamento francese infatti accorda alla donna la protezione dell'anonimato anche successivamente al parto, al fine di permetterle di portare a termine la gravidanza e di partorire in sicurezza, tutelando la sua salute e quella del bambino, ma allo stesso tempo non può ignorare il contrapposto interesse che può avere un individuo di conoscere la sua ascendenza.

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova ormai un ampio ed espresso riconoscimento sia a livello internazionale che sovranazionale, essendo previsto in diverse normative degli Stati Europei. La Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori prevede all'articolo 7 che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale, stabilisce all'articolo 30 che le autorità competenti si impegnano a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificamente quelle relative all'identità della madre e del padre, così come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia e assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato. La Raccomandazione n. 1443/2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

Diverse legislazioni dei Paesi Europei annoverano tra i diritti della personalità il diritto a conoscere le proprie origini. In Germania, a seguito delle sentenze 18 gennaio 1988, 31 gennaio 1989 e 26 aprile 1994 del Bundesverfassungsgericht, è considerato diritto fondamentale della personalità, in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della personalità umana; esso è riconosciuto anche al figlio

nato a seguito di procreazione medicalmente assistita, il quale vanta il diritto di conoscere i dati personali del donatore⁸.

In Olanda la Corte Suprema con la sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst) ha affermato che il diritto a conoscere l'identità dei propri genitori biologici rientra all'interno del generale diritto della personalità del minore. In Svizzera è invece la Costituzione federale del 1992 a riconoscerlo come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l'articolo 138 della normativa sullo stato civile consente alla persona interessata di conoscere il contenuto dell'atto di nascita, previa autorizzazione dall'autorità cantonale di sorveglianza.

In Spagna il Tribunale costituzionale con la sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 47 della legge sullo stato civile che consentiva di menzionare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta; i regolamenti emanati in attuazione di questa sentenza prevedono l'inserimento nella dichiarazione di nascita del nome della madre e delle sue impronte digitali.

3. Le sentenze Odièvre c. Francia e Godelli c. Italia della Corte Edu

La Corte EDU ha avuto modo di pronunciarsi ben due volte sull'istituto del parto anonimo e sul diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini, effettuando un difficile e sofferto bilanciamento tra i diritti in gioco: quello della madre a vedersi garantito l'anonimato e quello del figlio a costruire la propria identità attraverso la ricerca delle proprie origini e la conoscenza dell'identità dei propri genitori biologici.

Nella sentenza *Odievre c. Francia*⁹ una donna, abbandonata dalla nascita da madre che aveva dichiarato di non volere essere nominata, in età adulta aveva ricercato informazioni riguardanti le sue origini e dalla consultazione della documentazione presso i servizi sociali francesi aveva appreso talune informazioni non identificative della propria famiglia naturale, tra cui la presenza di fratelli e sorelle. L'accesso all'atto di

⁸ Sul punto si veda A. Nicolussi, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in www.rivistaaic.it, 2012, fasc. 1.

⁹ Corte Europea dei diritti umani, *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, ric. 42326/98 in www.hudoc.echr.coe.int.

nascita completo le era stato negato anche dall'autorità giudiziaria francese, donde il ricorso a Strasburgo per violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in quanto la segretezza sui dati identificati della sua famiglia biologica le avrebbe impedito di ricostruire la propria identità personale e di instaurare legami affettivi con la sua famiglia d'origine, e per violazione degli artt. 8 e 14 CEDU (divieto di discriminazione), stante l'impossibilità di ereditare dalla propria madre naturale. La grande Camera rigettava il ricorso, ritenendo non sussistente la violazione dell'art. 8 sotto il profilo della "vita privata"¹⁰, dal momento che la ricorrente era comunque venuta a conoscenza di dati, che, anche se non identificanti la sua madre biologica e la sua famiglia naturale, le avevano permesso di stabilire alcune radici della propria storia, né quella relativa all'art. 14 CEDU, stante la mancanza di alcun profilo discriminatorio giacché la sig.ra Odièvre aveva legami parentali con i suoi genitori adottivi, dai quali aveva acquisito per successione.

Il Collegio, dopo avere dato atto che l'istituto del parto anonimo è ammesso da un numero limitato di Stati, riconosceva che i Paesi aderenti alla convenzione possono accordare all'anonimato meritevolezza per la tutela di un duplice aspetto: salvaguardare la salute della donna consentendole di partorire in condizioni mediche e sanitarie appropriate, proteggendo così sia la salute della donna che quella del bambino durante la gravidanza e il parto; evitare che le condizioni personali della donna la costringano ad abortire e soprattutto la inducano ad aborti clandestini e abbandoni selvaggi del bambino. Ribadiva la Corte EDU che, nonostante gli Stati possano scegliere i mezzi che ritengono più idonei ad assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la legittima richiesta del figlio di avere accesso alle sue origini, essa conserva il sindacato circa la scelta e l'effettivo esercizio di tali mezzi di composizione del conflitto e in particolare sulla ricerca e la realizzazione di un equilibrio fra i concorrenti interessi e diritti in gioco. In tale contesto i giudici sottolineavano che nelle more del giudizio era stata approvata in

¹⁰ La Corte EDU ha ritenuto che il motivo andasse esaminato solo dal punto di vista della "vita privata" e non anche della "vita familiare", visto che lo scopo della ricorrente era solo quello di scoprire le circostanze della sua nascita, ivi compresa l'identità dei suoi genitori e fratelli biologici, e non quello di mettere in discussione il suo rapporto con i genitori adottivi.

Francia la legge n. 2003 del 1993, la quale aveva creato “*un equilibrio e una proporzione sufficiente tra gli interessi in causa*”, rafforzando le possibilità per la donna di revocare la sua decisione, istituendo un organismo indipendente (il Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali) per gestire la reversibilità del segreto, condizionata all’accordo espresso tra la madre naturale e il figlio, e rendendo accessibili, nonostante la permanenza del segreto, una serie di informazioni non identificative che la madre è tenuta a fornire al momento della sua decisione di partorire in anonimo.

Successivamente nel 2012 la Corte Edu è stata nuovamente investita di analoga problematica nella vicenda *Godelli c. Italia*¹¹. Con l’occasione la Corte ha riaffermato i principi già enunciati nel suo precedente, condannando l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU. La signora Godelli, abbandonata alla nascita dalla madre che aveva chiesto di non essere nominata, aveva adito il Tribunale per i minorenni di Trieste, chiedendo di accedere alle informazioni riguardanti i suoi genitori biologici. Il tribunale per i minorenni aveva respinto la sua istanza ai sensi dell’art. 28, comma 7, della legge 184 del 1983 e tale decisione era stata confermata dalla Corte di Appello.

La signora Godelli, senza presentare ricorso per Cassazione¹², si era rivolta alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU sul presupposto che lo Stato italiano con l’art. 28, comma 7, legge n. 184 del 1983 avrebbe oltrepassato il limite del proprio margine di discrezionalità, non tenendo conto dell’interesse del minore, laddove non permette al figlio di ottenere informazioni relative all’identità della madre né

¹¹ Corte Europea dei diritti umani, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, ric. 33783/09, in www.hudoc.echr.coe.int.

¹² La Corte EDU ha escluso l’irricevibilità del ricorso per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dal momento che, essendo la giurisprudenza della Cassazione molto divisa sulla questione di stabilire se fosse possibile presentare ricorso per cassazione contro una decisione non definitiva, adottata in Camera di consiglio in materia di volontaria giurisdizione, “*nel caso di specie un eventuale ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione non avrebbe avuto l’effetto di porre rimedio alla doglianza della ricorrente*” (par. 39). Per una lettura critica della decisione della Corte si veda M. Cerase, *Il parto in anonimato al vaglio della Corte europea dei diritti: una condanna davvero convincente?*, 2012, fasc. 4 in www.rivistaaic.it.

informazioni non identificative sulla madre e sulla famiglia biologica, nemmeno con riserva d'accordo con la madre naturale.

Il Collegio riteneva che, a differenza della normativa francese esaminata nel caso Odièvre, la normativa italiana non cercasse di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa, sicché, in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto dell'individuo a conoscere le proprie origini con i diritti della madre a mantenere l'anonimato, fosse inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi. Aggiungeva la Corte EDU che, *“se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto”*. I giudici dichiaravano pertanto la violazione dell'art. 8 CEDU, non avendo l'Italia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa, oltrepassando così il margine di discrezionalità che le è stato accordato¹³.

¹³ Per le problematiche relative all'esecuzione di tale sentenza e più precisamente al diritto ad ottenere nell'ordinamento interno una decisione che attui il diritto riconosciuto dalla Corte EDU a prescindere dalla contrarietà della norma interna con la Costituzione (integrata dalla norma interposta CEDU) si veda R. Conti, *La conoscenza delle proprie origini e il caso Godelli c. Italia. Riflessioni sul ruolo del giudice*, in www.giudicedonna.it, 2015, n. 3. Nel caso di specie la signora Godelli, ottenuta la sentenza a lei favorevole dalla Corte EDU, si era nuovamente rivolta al Tribunale per i minorenni di Trieste, chiedendo di poter esercitare il diritto riconosciuto dai giudici di Strasburgo. Il Tribunale per i minorenni, pendendo avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, aveva sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, di cui al paragrafo 4. A seguito dell'accoglimento della questione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 278/2013) il Tribunale per i minorenni di Trieste procedeva ad accertare la volontà della madre biologica a mantenere o meno il proprio anonimato, scoprendo che la donna era deceduta. Il Tribunale, sebbene tale ipotesi non fosse stata presa in considerazione né dalla Corte EDU né dalla Corte Costituzionale, accoglieva comunque l'istanza della signora Godelli di accedere alle informazioni circa l'identità della propria madre biologica, rilevando che *“in caso di morte della madre biologica viene meno il potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, appartenenti a soggetti diversi, quello all'anonimato della madre e quello del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali, cadendo così la necessità di ricorrere al principio del contemperamento ed alla comparazione degli interessi in conflitto, per lasciare che possa avere piena espansione l'unico diritto fondamentale persistente. Con la sua morte, infatti, si estingue anche il diritto*

4. La Corte Costituzionale: le sentenze n. 425 del 2005 e n. 278 del 2013

Subito dopo la pronuncia della Corte EDU *Godelli c. Italia* è stata sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale¹⁴ la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in riferimento gli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, “*nella parte in cui esclude la*

all'oblio, alla riservatezza, in ultima analisi alla salute psicofisica di cui è titolare la genitrice biologica, diritto personalissimo, nient'affatto patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, privo perciò, a causa della strettissima inerenza a rispetto al soggetto che ne è titolare, di ogni possibilità di essere trasmesso ad altri soggetti; di qualsiasi capacità rappresentativa esterna; il diritto all'anonimato della genitrice biologica coinvolge unicamente la sfera personale della medesima, attinente in particolare allo svelamento della propria maternità, ma non anche lo status del figlio, ormai perfezionato con l'adozione legittimante o, nell'ipotesi sub iudice, acquisito con l'affiliazione, senza, dunque, che possa venire in alcun modo implicata la sfera patrimoniale della madre deceduta, come peraltro rimarcato anche dalla Corte europea nella sentenza Odièvre vs Francia e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 278/2013”. Il Tribunale per i minorenni escludeva altresì che potesse trovare applicazione al caso di specie l'art. 93 del d.lgs. 196/2003, in relazione all'accesso ai dati clinici e sanitari, ritenendo tale norma troppo rigida e che, se applicata, avrebbe vanificato la portata del diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

¹⁴Corte Costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278, consultabile su www.cortecostituzionale.it. Secondo il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, giudice *a quo*, la disposizione denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, configurando «una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato»; con l'art. 3 Cost., in riferimento all'«irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione»; con l'art. 32 Cost., in ragione dell'impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all'anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso *Godelli contro Italia*, la quale ha dichiarato che la normativa italiana rilevante violi il predetto art. 8 della Convenzione, non adeguatamente bilanciando fra loro gli interessi delle parti contrapposte. Per un commento di tale sentenza si veda A. Ciervo, “*Come se Strasburgo non ci fosse*”: *la Corte Costituzionale italiana e il diritto a conoscere le proprie origini biologiche*, in www.federalismi.it; S. Stefanelli, *Reversibilità del segreto della partorienta e accertamento della filiazione*, in *Giur. cost.*, 2013, fasc. 5, p. 4031.

possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica”.

Il giudice delle leggi si era già pronunciato nell'anno 2005¹⁵ su analoga questione, ma in quel caso aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in ragione del fatto che *“la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall'altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi”.* In tale contesto la Corte Costituzionale aveva affermato che l'esigenza dell'ordinamento di tutelare efficacemente questa duplice finalità spiegasse perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale, e che la scelta della gestante di partorire in anonimo *“sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo*

¹⁵Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2005, n. 425, consultabile su www.cortecostituzionale.it. Con ordinanza del 21 luglio 2004, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 28 legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo già sostituito – al momento dell'instaurazione del procedimento – dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore», nonché al titolo VIII del Libro primo del codice civile) e, quindi, ulteriormente sostituito nel corso del procedimento – a decorrere dal 1° gennaio 2004 – dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), *«nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato (recte: nominata) da parte della madre biologica».* In tal modo il giudice a quo aveva riproposto una questione che aveva già sollevato con l'ordinanza del 21 febbraio 2002, relativamente al testo del comma 7, vigente *ratione temporis* al momento della sua pronuncia, e riguardo alla quale la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 184 del 2004, aveva disposto la restituzione degli atti, in ragione della sopravvenienza del citato art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà”.

A differenza di quanto ritenuto nel 2005, anche alla luce della sopravvenuta sentenza *Godelli c. Italia* della Corte EDU, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 196 del 2003 nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Ha rilevato *in primis* il giudice delle leggi che il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato risiede nell' *“esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori”*. Tuttavia ha sottolineato la Corte Costituzionale che *“anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

La norma sottoposta al vaglio del giudice delle leggi è stata pertanto giudicata eccessivamente rigida nella misura in cui non consente alla madre biologica di revocare la sua scelta per l'anonimato, rendendola così irreversibile e precludendo qualsiasi relazione di fatto tra madre e figlio. La Corte Costituzionale ha scisso la “genitorialità giuridica”, esercitata dai genitori adottivi, dalla “genitorialità naturale”, che spetta alla madre biologica, evidenziando che, se la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che *“quella*

scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta”.

Ha concluso il giudice delle leggi rimettendo al legislatore il compito di dettare un’apposita normativa volta a consentire “*la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto*”. Come si è detto sopra nel paragrafo 1, all’oggi ancora nessuna normativa è stata approvata dal legislatore, restando affidata all’attività normativa della giurisprudenza la soluzione delle problematiche che si pongono in materia.

5. Le sentenze n. 15024 e n. 22838 del 2016 della Corte di Cassazione e la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 1946 del 2017

La Corte di Cassazione con le sentenze n. 15024¹⁶ e n. 22838¹⁷, entrambe depositate nel 2016, ha ampliato e meglio definito i contorni del diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini quando la madre si sia avvalsa della facoltà di non volere essere nominata, riconoscendo al figlio il diritto di venire a conoscenza del nome della madre anche nel caso in cui la donna sia deceduta prima del decorso di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto e della cartella clinica.

Nel primo caso sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità la ricorrente, nata da madre che aveva dichiarato di non volere essere nominata e in seguito adottata, aveva proposto l’istanza al Tribunale per i minorenni di Torino per accedere, avvalendosi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella

¹⁶ Corte di Cassazione, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, www.italgiureweb.it.

¹⁷ Corte di Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, www.italgiureweb.it.

sentenza n. 278 del 2013, ai dati riguardanti la madre e il parto contenuti nella cartella clinica relativa alla sua nascita. Il Tribunale per i minorenni, dopo avere ottenuto i dati relativi alla madre biologica richiesti alla struttura sanitaria e scoperto l'avvenuto decesso della stessa, rigettava l'istanza, in quanto, essendo la madre deceduta, non era possibile interpellarla per conoscere la sua persistente volontà di restare anonima né il decesso della madre poteva essere considerato una revoca implicita della volontà di non essere nominata. La Corte d'Appello di Torino confermava la pronuncia del Tribunale per i minorenni, respingendo il reclamo.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15024 del 2016, dopo avere ripercorso il quadro normativo sovranazionale e avere richiamato gli arresti della Corte EDU e della Corte Costituzionale sopra meglio analizzati, giunge alla conclusione che *“la morte della madre non può essere eletta a circostanza presuntiva della volontà di rimozione del segreto post mortem”*, venendo altrimenti il figlio privato del diritto fondamentale *“a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale – diritto che “costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” perché “il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona”*.

Osservano i giudici di legittimità che nell'istituto del parto anonimo, per come legittimato dalla giurisprudenza europea, si crea *“una situazione per certi versi convenzionale perché la madre accede alla possibilità di portare a compimento la gravidanza e di partorire, mettendo così al mondo una nuova vita, ma chiede ed ottiene dall'ordinamento la garanzia di vedere tutelata nel corso di tutta la sua vita la segretezza sulla maternità biologica e la scissione di quest'ultima dalla genitorialità sociale e giuridica”*. La Corte EDU nella sentenza *Godelli c. Italia*, nel riconoscere la titolarità e autodeterminazione alla madre, ha voluto che alla stessa *“sia altresì consentito concretamente di rimuovere il segreto e di tenere conto della volontà di chi è nato per effetto della sua scelta”*.

Secondo la Corte di Cassazione però il giudice delle leggi con la sentenza n. 278 del 2013 ha delineato in termini ancora più stringenti e sistematici della Corte EDU la condizione di legittimità dell'istituto del

parto anonimo, individuandola nella “*condizione di legittimità della potenziale e nello stesso tempo sempre attuale reversibilità del segreto*”, atteso che il vulnus costituzionale è stato identificato dalla Corte Costituzionale proprio nella irreversibilità stessa del segreto. Ne discende pertanto l'impossibilità di ritenere operativo oltre il limite della vita della madre il termine previsto dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. 196 del 2003, pena altrimenti la reintroduzione nel nostro ordinamento “*di quella cristallizzazione della scelta per l'anonimato che la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della carta fondamentale*”. Infatti *post mortem* vengono meno le “*ragioni di protezione della madre biologica, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta*”.

Dopo avere affermato il diritto di accedere ai dati riguardanti le proprie origini anche qualora la madre biologica che aveva optato per il parto in anonimo sia deceduta, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22838 del 2016, nel risolvere una questione analoga a quella trattata pochi mesi prima riguardante sempre l'impossibilità di interpellare la madre che aveva deciso di non essere nominata a causa del suo decesso, torna nuovamente sul tema e precisa ulteriormente i confini del neonato diritto a conoscere le proprie origini, individuando i limiti all'utilizzo delle informazioni ottenute attraverso l'istanza di accesso.

Ricordato che “*la cornice costituzionale e convenzionale del diritto a conoscere le proprie origini, quale declinazione di primario rilievo del diritto all'identità personale, è costituita dagli artt. 2 e 3 Cost. e 8 della Carta EDU*”, il giudice di legittimità precisa che l'informazione relativa all'identità dei genitori biologici rientra nella nozione di “*dato personale*”, così come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 196 del 2003¹⁸, di guisa che deve essere trattata in modo lecito e corretto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), godendo del regime di tutela preventiva e risarcitoria prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003.

La madre biologica, che ha deciso di esercitare la facoltà prevista dall'art. 30, comma 1, del d.p.r. 396 del 2000 partorendo in anonimo,

¹⁸ L'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 196 del 2003 recita “*qualunque informazione relativa a persona fisica identificata od identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione*”.

vanta il diritto a mantenere del tutto riservate le informazioni relative a tale condizione personale con il solo limite costituito, a seguito della sentenza della Corte EDU *Godelli c. Italia* e successivamente dell'intervento della Corte Costituzionale, dal diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini al fine esclusivo di completare la propria identità personale. L'assolutezza del sistema di tutela del segreto sull'identità della madre biologica, creato dal legislatore con l'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 196 del 2003 e volto a commisurare *“temporalmente lo spazio del “vincolo” all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana”*¹⁹, è stata oggetto di censura prima da parte della Corte EDU e poi della Corte Costituzionale, a causa della preferenza incondizionata accordata dal nostro sistema normativo al diritto della madre a mantenere l'anonimato. Ribadisce quindi la Corte di Cassazione che *“l’irreversibilità del segreto sull’identità della madre naturale non è più compatibile con l’attuale configurazione del diritto all’identità personale così come desumibile dall’interpretazione integrata dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 Cedu, nella parte in cui tutela il diritto alla vita privata”*.

Non può pertanto trovare nel nostro ordinamento fondamento un'interpretazione volta ad identificare nella morte della donna un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto alla ricerca delle proprie origini, ma deve perseguirsi un'interpretazione della norma compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, attenui la rigidità del sistema quando non sia possibile procedere all'interpello e alla verifica della volontà di revoca dell'anonimato per irreperibilità o morte della madre naturale, onde evitare che si verifichi una ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita.

Deve quindi essere consentito al figlio di accedere alle informazioni riguardanti la propria nascita e di conoscere il nome della propria madre naturale nel caso in cui la stessa sia deceduta e non sia più possibile l'interpello per la verifica della sua volontà di revoca. Ciò però non

¹⁹ Così Corte Costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278 cit. *supra*.

determina il venire meno della tutela della riservatezza della donna che aveva esercitato la facoltà prevista dall'art. 30 comma 1, d.p.r. 396 del 2000 nonché dell'immagine e della reputazione che la stessa si è creata all'interno della società, sicché il diritto alla conoscenza delle proprie origini non può esercitarsi in violazione dei diritti, di analoga natura e contenuto, dei terzi interessati da identificarsi nei discendenti e nei familiari della madre naturale. Afferma infatti il giudice di legittimità che *“così come l'interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da “cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato” deve ritenersi che l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, debba essere circondata da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto. (...) Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità “sociale” costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo avere esercitato il diritto all'anonimato”*²⁰.

Del resto la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013 ha riconosciuto il rilievo (ancorché recessivo rispetto al diritto personalissimo a conoscere le proprie origini) del “diritto all'oblio” e delle implicazioni sociali che la conoscenza dell'esercizio dell'anonimato alla nascita può produrre. Pertanto l'informazione ricevuta dal figlio adottato non può essere utilizzata per finalità che esulano da quella del completamento della propria identità personale e, anche dopo la morte della madre biologica, *“il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve essere eseguito in modo corretto e lecito [art. 11 lettera a) d.lgs. n. 196 del 2003] senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)”*²¹.

In buona sostanza, anche se il diritto all'anonimato della madre biologica non è trasmissibile e si estingue con la morte della stessa perché

²⁰ Così Corte di Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, cit. *supra*, pagg. 21 e ss..

²¹ Così Corte di Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, cit. *supra*, pag. 22.

diritto personalissimo allo stesso modo del diritto del figlio a conoscere le proprie origini, la Corte di legittimità non ritiene che “*ogni profilo di tutela dell’anonimato si esaurisca alla morte della madre naturale*”, sicché non viene meno la tutela esercitabile da parte degli interessati, discendenti e/o familiari della madre biologica, qualora l’informazione ricevuta dal figlio venga da questi strumentalizzata e utilizzata per scopi che esulano da quello per il quale il diritto gli è stato riconosciuto e l’accesso a quel dato è stato consentito, vale a dire l’attuazione dello sviluppo della personalità individuale (art. 2 Cost.) sotto il profilo del completamento della propria identità personale.

Successivamente alle pronunce sopra esaminate della prima sezione della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso promosso *ex art.* 363 c.p.c. dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, è stata sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite la questione se, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, il giudice possa disporre direttamente l’interpello della madre con le modalità da lui stesso individuate o se al contrario debba ritenersi necessario un intervento del legislatore, in attesa del quale il giudice non potrebbe dettare alcuna regola sussidiariamente individuata dal sistema per dare attuazione al diritto a conoscere le proprie origini. In particolare la Procura ha sottoposto all’attenzione del Primo Presidente il contrasto registratosi tra i giudici di merito sulla natura e la portata della citata sentenza della Corte Costituzionale. In alcune pronunce si legge infatti che essa deve essere qualificata come sentenza additiva di accoglimento ma con contestuale rinvio alla legge per la disciplina di dettaglio ed esclusione pertanto di qualsiasi potere dell’autorità giudiziaria sul punto. Altra parte della giurisprudenza di merito ritiene che non ci si possa limitare al dibattito sulla natura della sentenza della Corte Costituzionale, ma che si debba avere riguardo al suo contenuto concreto, sicché in presenza di un’omissione da parte del legislatore non è precluso al giudice dare concreta attuazione al diritto sancito dal giudice delle leggi.

Le Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 1946 del 2017 hanno *in primis* sottolineato che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 2013 è una sentenza di accoglimento, con l’effetto dunque *ex artt.* 136 Cost. e 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, di

rimuovere dall'ordinamento giuridico fin dalla pubblicazione della sentenza la norma che escludeva l'interpello della madre ai fini dell'eventuale revoca. Da ciò discende che, se il giudice negasse al figlio di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine per il solo fatto che al momento della nascita la madre biologica aveva dichiarato di non voler essere nominata, *“continuerebbe a dare applicazione all'art. 28, comma 7, della l. 184 del 1983 preesistente alla pronuncia della Corte Costituzionale, negando tutela al diritto del figlio in nome di una assolutezza senza eccezione: esito, questo, non consentito, giacché l'ordinamento collega alla declaratoria di incostituzionalità l'effetto della rimozione della norma giudicata illegittima”*²².

Il giudice di legittimità ha chiarito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, la disposizione dell'art. 28, comma 7, della l. 184 del 1983 vive nell'ordinamento con l'aggiunta del principio ordinatore che consente di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non essere nominata, su richiesta del figlio ai fini della verifica della revoca di tale volontà precedentemente espressa (principio opposto a quello che si desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata incostituzionale). La circostanza che tale pronuncia sia una additiva di principio, senza introdurre norme self-executing quanto al procedimento di interpello, e che rinvii all'intervento del legislatore, *“non esonera gli organi giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia il suo compito, dall'adempimento dall'applicazione diretta di quel principio, né implica un divieto di reperimento dal sistema delle regole più idonee per la decisione dei casi loro sottoposti”*²³. Al legislatore spetta il compito di dettare la normativa di carattere generale operando al livello delle fonti del diritto, mentre al giudice quello di individuare la regola da applicare al singolo caso sottoposto alla sua attenzione, estrapolandola dai testi normativi e dal diritto vigente, di cui è parte anche il principio vincolante contenuto nelle sentenze additive della Corte Costituzionale.

Le Sezioni Unite scorgono nell'art. 28, comma 5 e 6, della legge n. 183 del 1984 e nell'art. 93 del d. lgs. n. 196 del 2003 i parametri normativi di riferimento utili ai fini dell'individuazione della regola del caso

²² Cassazione, sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, www.italgiureweb.it, pag. 11.

²³ Cassazione, sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, cit., p. 17.

concreto. Infatti il procedimento camerale di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 184 del 1983 per l'ipotesi del figlio maggiorenne che ricerchi le proprie origini nel caso in cui la madre non abbia dichiarato di non volere essere nominata, ben può adattarsi, previa i necessari adattamenti volti ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche sulle sue origini e di interpellare la madre biologica, esperibile una sola volta, per la verifica della sua eventuale volontà di revocare l'anonimato. L'art. 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, nel disporre l'adozione delle opportune cautele per evitare che l'identificazione della madre biologica, impone che il contatto con la madre ai fini dell'interpello avvenga con modalità idonee a preservare la sua riservatezza, mentre l'art. 28, comma 6, l. 183 del 1984, laddove dispone che l'accesso per l'adottato alle sue origini deve avvenire in modo tale da *“evitare il turbamento psico-fisico del richiedente”*, è valevole di trovare applicazione non solo nei confronti del figlio ma anche della madre, sicché l'interpello dovrà avvenire nel rispetto della sua dignità e libertà di autodeterminazione, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione familiare e personale.

In attesa del più ampio intervento legislativo, si dà così concreta possibilità a tutti i soggetti di esercitare i loro diritti nell'ambito di un procedimento che garantisca di raccogliere la volontà della madre con modalità non invasive e rispettose della sua dignità e con tutte le cautele per la tutela della sua riservatezza, come del resto è accaduto in quei Tribunali per i minorenni che hanno, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ricavato dal sistema le regole per disciplinare l'interpello della madre biologica²⁴.

²⁴ Le Sezioni Unite segnalano alcuni dei protocolli seguiti dai Tribunali per i minorenni per regolare il meccanismo di interpello della madre. Nella sentenza alla pagg. 23 e ss. si legge *“un Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla lice della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire presso l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le*

6. Conclusioni.

comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima. Le linee guida di quel Tribunale prevedono inoltre che: ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l'operatore del servizio sociale dovrà rispondere "non ne sono a conoscenza", osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio; il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima – da sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rilevando a quest'ultima il nome del ricorrente.

Le linee guida di altri Tribunali per i minorenni prevedono la convocazione, da parte del giudice, del rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell'operazione; la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell'operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio dell'Anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del giudice e è indisponibile per il ricorrente, che non potrà compulsarlo essendo abilitato soltanto ad estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perché si rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell'anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l'anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 28 della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno".

Le citate sentenze della Corte EDU, della Corte Costituzionale nonché tre sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate a breve distanza tra loro, confermano innanzitutto la costante attenzione verso l'esigenza di tutela di chi voglia conoscere la propria storia e le proprie origini nonché la difficoltà per tutte le Corti nazionali e sovranazionali di compiere in tale materia il giusto bilanciamento dei molteplici diritti in gioco: quello alla riservatezza della madre, che deve essere tutelato affinché possa essere garantito il diritto alla vita del nascituro e il diritto alla salute psico-fisica della madre, e quello del minore adottato, poi divenuto adulto, di ricerca delle proprie origini nell'ambito del più ampio diritto alla costruzione della propria identità personale.

Tali pronunce tuttavia lasciano aperte, in mancanza di una normativa *ad hoc*, numerose questioni (prime tra tutte quelle relative alle modalità di accesso²⁵ e di interpello²⁶) che andranno inevitabilmente risolte dall'autorità giudiziaria in attesa di un compiuto intervento da parte del legislatore. Basti pensare all'ipotesi in cui la madre biologica si trovi nell'impossibilità di esprimere un valido consenso perché incapace di intendere e di volere o perché interdetta, inabilitata o beneficiaria di

²⁵ In mancanza di un adeguamento legislativo e già prima dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1946 del 2017, l'organo al quale presentare l'istanza di accesso ai dati era stato identificato, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 28 della l. n. 184 del 1983, nel Tribunale per i minorenni, ma non è escluso che, in mancanza di linee guida e di un orientamento comune adottato a livello nazionale, le modalità di accesso e di interpello della madre possano divergere a seconda del Tribunale per i minorenni al quale ci si rivolge.

²⁶ Si è già detto dei protocolli richiamati dalla sentenza della Cassazione, sez. un., n. 1946 del 2017 e riportati nella nota 24, dalla lettura dei quali emerge la differenza in merito alle modalità adottate dai Tribunali per i minorenni per il contatto con la madre e per la raccolta della sua volontà di conferma o revoca dell'anonimato. Si segnala che il Tribunale per i minorenni di Trieste, ordinanza 8 maggio 2015, reperibile su www.questionegiustizia.it, ha individuato la modalità concreta per svolgere l'interpello "*nella convocazione della madre biologica, per comunicazioni orali, presso la sede locale dei servizi sociali, alla presenza del solo giudice onorario del Tribunale dei minorenni. Durante il colloquio, il giudice onorario informa la donna del fatto che il figlio partorito desidera conoscere la propria identità e chiede alla medesima se intenda mantenere ancora l'anonimato. Se la donna non dà il proprio consenso, il giudice onorario si deve limitare a riferirlo per iscritto al Tribunale, senza redigere verbale. In alternativa, è possibile concedere alla donna un congruo termine di riflessione e fissare un nuovo appuntamento. Se invece la donna decide di prestare il proprio consenso alla rivelazione dell'identità verrà fatto redigere apposito verbale, sottoscritto anche dall'interessata*".

amministrazione di sostegno e comunque non in grado di comprendere gli effetti e la portata della revoca dell'anonimato che le viene richiesta dal figlio. La questione finisce per ricadere nella più ampia problematica legata all'intervento di terzi (tutore, curatore, amministratore di sostegno) nell'esercizio di un diritto personalissimo e al ruolo svolto dal giudice tutelare. Occorre comunque tenere distinto il caso in cui la capacità di intendere e di volere sia soltanto affievolita, da quella in cui la persona non sia grado di esprimere alcun tipo di volontà e tale condizione sia irreversibile. In tale ultima circostanza, stante il principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22838 del 2016 secondo il quale *“il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale”*²⁷, dovrebbe comunque essere consentito al figlio adottato di accedere ai dati riguardanti la propria madre biologica, dovendosi ricomprendere nell' *“impossibilità di procedere all'interpello”* non solo l' *“impossibilità materiale”* dovuta al decesso o alla irreperibilità della madre biologica, ma anche quella *“impossibilità psichica”* causata dalle irreversibili condizioni psicofisiche della genitrice che le impediscono di manifestare in modo consapevole una scelta in merito alla richiesta di revoca dell'anonimato.

Il modello di tutela che si sta gradatamente delineando non è allo stato applicabile al nato per mezzo della procreazione medicalmente assistita eterologa, restando così escluso che quest'ultimo possa conoscere le proprie origini, accedendo ai dati personali del *“donatore”*²⁸. A seguito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale²⁹ è caduto il divieto del ricorso alla fecondazione eterologa per le coppie

²⁷ Così Corte di Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, cit. *supra*, pag. 17.

²⁸ E' bene rammentare che l'art. 9, comma 3, della l. n. 40 del 2004 esclude che, in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti possa acquisire una relazione giuridica parentale con il nato, far valere nei suoi confronti qualsivoglia diritto ed essere titolare di obblighi.

²⁹ Corte Costituzionale, 9 aprile 2014, n. 162, in www.cortecostituzionale.it, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

affette da sterilità o infertilità assolute o irreversibili. Le linee Guida sulla donazione dei gameti approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 04 settembre 2014, subito dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 al fine di uniformare in tutta Italia la regolamentazione della procreazione medicalmente assistita, prevedono al cap. V p. 7 che *“la donazione deve essere anonima (non deve essere cioè possibile per il donatore di risalire alla coppia ricevente e viceversa). A meno che non intervenga una legislazione al riguardo i donatori non hanno il diritto di conoscere l’identità del bambino nato per mezzo di queste tecniche e il bambino non potrà conoscere l’identità del donatore”*

³⁰

I principi affermati nell’ambito del continuo dialogo tra le Corti nelle sentenze sopra analizzate in relazione alle filiazioni adottive invitano inoltre a riflettere sulla possibilità di un ampliamento delle istanze di riconoscimento del diritto alle proprie origini anche con riguardo alle nascite da fecondazione eterologa, laddove permanga la garanzia dell’anonimato per il donatore terzo di gameti³¹. La differenza tra le due

³⁰ Le *Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita*, in *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2015, approvate dal Ministero della Salute, D.M. 1 luglio 2015, nulla hanno disposto in merito alla regolamentazione dell’anonimato da parte del donatore di gameti, lasciando così irrisolto il nodo dei figli nati da eterologa di conoscere le proprie origini in caso di anonimato del donatore e rimettendo alla discussione del parlamento la decisione sul punto. E’ bene comunque ricordare che il d.lgs. n. 191 del 2007, nel dettare norme di qualità e di sicurezza per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull’uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, garantisce l’anonimato al donante tessuti e cellule umani, escludendo che l’identità del ricevente possa essere comunicata al donatore o alla sua famiglia e viceversa. L’art. 14 stabilisce che *“1. Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili. 2. A tale fine e’ garantito che: a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni; b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilità delle donazioni. 3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’identità del o dei riceventi non e’ rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa”*.

³¹ In Germania, ove l’esigenza di garantire anche al nato di ricostruire la propria identità personale è particolarmente avvertita, è stabilito che le donazioni di sperma

ipotesi di filiazione è netta: il ricorso alle p.m.a. nasce da un progetto genitoriale condiviso mentre la genitorialità adottiva postula un abbandono del nato. La donazione o la cessione onerosa di gameti non sono comparabili con l'abbandono ma non può escludersi che possano emergere e svilupparsi istanze più estese di riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origine genetiche, rispetto alle quali può essere adeguato il panorama normativo attuale e la radicale scelta, ancorché condividibile, dell'anonimato.

non possono essere anonime e chi è nato da p.m.a. vanta il diritto di conoscere le proprie origini.